



REGIONE DEL VENETO

Registro A.P.E. regionale



Catasto impianti termici



PROVINCIA di TREVISO 1 GIUGNO 2016

**Assessorato ai Lavori Pubblici ed all'Energia
Dipartimento LL.PP., Sicurezza Urbana, Polizia Locale e R.A.S.A.
Sezione Energia**

Ing. Alberto Brunetti



Nell'Unione Europea gli edifici sono responsabili di circa il 40% dei consumi energetici e del 36% delle emissioni di CO₂.

I consumi energetici degli edifici sono così ripartiti:

- 68%** riscaldamento degli ambienti;
- 18%** usi elettrici;
- 9%** riscaldamento dell'acqua per usi igienico-sanitari;
- 5%** per cottura cibi

Gli edifici rappresentano un enorme potenziale di risparmio, considerato tale sia dal Piano di Efficienza Energetica dell'Unione Europea sia da quello Nazionale. Quest'ultimo affida agli interventi sugli edifici quasi il 50% dell'obiettivo Nazionale al 2016 ed al 2020, obiettivo ambizioso e non facilmente raggiungibile, soprattutto in un periodo finanziariamente ancora critico.



Direttiva 2002/91/CE (abrogata 1 febbraio 2012)

Direttiva 2010/31/UE

In materia di prestazione energetica nell'edilizia

D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i.

In materia di rendimento energetico nell'edilizia



RUOLO dell'INSTALLATORE e del MANUTENTORE di IMPIANTI TERMICI

**Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico
22 gennaio 2008, n.37**

Regolamento sull'attività d'installazione degli impianti all'interno degli edifici



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 aprile 2013, n.74

Criteri generali di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici

Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 febbraio 2014
Modelli di Libretto di impianto e di Rapporto di efficienza energetica

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 LUGLIO 2014, n. 1363
Disposizioni attuative del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 DICEMBRE 2014, n. 2569
Istituzione ed attivazione dal 2 gennaio 2015
del catasto unico regionale degli impianti termici "CIRCE"



RUOLO DEL CERTIFICATORE A.P.E.

**DECRETO del Ministro dello Sviluppo Economico 26 giugno 2009
Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici**

D.G.R.V. 8 febbraio 2011, n. 121

Istituzione del Registro Regionale degli Attestati di Prestazione Energetica

D.G.R.V. 17 aprile 2012, n. 659

**Attivazione dal 2 maggio 2012 dell'applicativo Ve.Net.energia-edifici per la
trasmissione degli Attestati di Prestazione Energetica degli Edifici**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

16 aprile 2013, n.75

**Criteri generali di accreditamento per assicurare la qualificazione e
l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l'attestazione
della prestazione energetica degli edifici**



3 DECRETI INTERMINISTERIALI 26 giugno 2015

in vigore dal 1° ottobre 2015

“Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”

“Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici”

“Adeguamento del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici “

D.G.R.V. 28 settembre 2015, n. 1258

**Disposizioni attuative dei Decreti interministeriali del 26 giugno 2015
in vigore dal 1° ottobre 2015**



DECRETO INTERMINISTERIALE 26 giugno 2015

**Adeguamento del Decreto del Ministro dello sviluppo economico,
26 giugno 2009 -Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici**



DECRETO INTERMINISTERIALE 26 giugno 2015

FINALITÀ

- ❖ garantire la promozione di adeguati livelli di qualità dei servizi di attestazione della prestazione energetica degli edifici;
- ❖ assicurare la fruibilità, la diffusione ed una crescente comparabilità degli attestati di prestazione energetica, sull'intero territorio nazionale in conformità alla direttiva 2010/31/UE ed al D.Lgs. 192/2005;
- ❖ promuovere la tutela degli interessi degli utenti.



DECRETO INTERMINISTERIALE 26 giugno 2015

CONTENUTI

- a) le metodologie di calcolo, anche semplificate per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini;
- b) il format di A.P.E. comprendente tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio ed all'utilizzo delle fonti rinnovabili nello stesso, al fine di consentire ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi;
- c) lo schema di annuncio di vendita o locazione che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini;
- d) la definizione del sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, SIAPE.



CONTENUTI DELL' A.P.E.

- dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio;
- i valori vigenti a norma di legge;
- i valori di riferimento o classi prestazionali che consentano ai cittadini di valutare e raffrontare la prestazione energetica dell'edificio in forma sintetica ed anche non tecnica;
- i suggerimenti e le raccomandazioni in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della prestazione energetica dell'edificio;
- le procedure ed i metodi di calcolo della prestazione energetica degli edifici, compresi i metodi semplificati.



CONTENUTI OBBLIGATORI DELL'A.P.E.

- a) la prestazione energetica globale sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;
- b) la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile;
- c) la qualità energetica del fabbricato ai fini del contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento ed il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio;
- d) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;



CONTENUTI OBBLIGATORI DELL'A.P.E.

- e) le emissioni di anidride carbonica;
- f) l'energia esportata;
- g) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, distinguendo gli interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica.



ALTRI CONTENUTI

Informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica:

- 1) sugli incentivi di carattere finanziario;
- 2) sull'opportunità di eseguire diagnosi energetiche.



ALTRI OBBLIGHI

Il soggetto Certificatore che redige l'A.P.E. deve effettuare almeno un sopralluogo presso l'edificio o l'unità immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione.

Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci, effettuati tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali, riportano gli indici di prestazione energetica dell'involucro, l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio o dell'unità immobiliare, sia rinnovabile che non rinnovabile e la classe energetica corrispondente. A tal fine è fatto obbligo dell'utilizzo, con l'esclusione degli annunci via internet ed a mezzo stampa, del format di cui all'Appendice C delle Linee guida.



Validità dell'A.P.E.

L'attestato di prestazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare.

La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74.



Validità dell'A.P.E.

Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica.

A tali fini, i libretti di impianto di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2014 e successive modificazioni sono allegati, in originale, in copia cartacea o in formato elettronico, all'A.P.E..



FIRMA DIGITALE DELL'A.P.E.

Nel caso in cui l'A.P.E. sia sottoscritto con firma digitale e venga depositato nei catasti o registri telematici appositamente creati dalle Pubbliche Amministrazioni o da loro enti o società in house non è necessaria la marcatura temporale ai fini del riconoscimento del suo valore legale per tutti gli usi previsti dalla legge. L'A.P.E. firmato digitalmente resta valido a prescindere dall'eventuale successiva cessazione del contratto di autorizzazione del soggetto certificatore alla firma digitale.

La sottoscrizione con firma digitale dell'A.P.E. ha valenza di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.



OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DELL'A.P.E.

Entro i quindici giorni successivi alla trasmissione, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, della copia del certificato alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, il soggetto certificatore procede alla consegna dell'A.P.E. al richiedente.

La sottoscrizione con firma digitale dell'A.P.E. registrato in Ve.Net.energia-edifici ha valenza di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi e con le conseguenze di cui al D.P.R. 445/2000.



AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DI CALCOLO

Per garantire il necessario aggiornamento dei sistemi di calcolo della prestazione energetica degli edifici, gli eventuali aggiornamenti delle norme tecniche di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo stesso, si applicano decorsi 90 giorni dalla data della loro pubblicazione.



STRUMENTI DI CALCOLO SEMPLIFICATI

L'ENEA, entro il 1° ottobre 2015, adegua lo strumento di calcolo semplificato "DOCET" per tenere conto degli aggiornamenti introdotti dal presente decreto e dal decreto 26 giugno 2015 "requisiti minimi".

1° ottobre 2015: DOCET vers.3 è adeguato, ma non è utilizzabile



Prestazione energetica degli immobili

EP_{gl,nren} prestazione energetica globale non rinnovabile

Tiene conto del fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per la climatizzazione invernale ed estiva (EP_{H,nren} ed EP_{C,nren}), per la produzione di acqua calda sanitaria (EP_{W,nren}), per la ventilazione (EP_{V,nren}) e, **nel caso del settore non residenziale**, per l'illuminazione artificiale (EP_{L,nren}) ed il trasporto di persone o cose (EP_{T,nren}). Pertanto esso si determina come somma dei singoli servizi energetici forniti nell'edificio in esame. L'indice è espresso in kWh/m²anno in relazione alla superficie utile di riferimento come definita dal D.Lgs. 192/2005.



COMPARAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI IMMOBILI

La sezione denominata "Riferimenti" accanto alla scala di classificazione, riporta gli indici di prestazione e la classificazione per gli edifici aventi le stesse caratteristiche dell'immobile oggetto di A.P.E. nel caso che essi siano **nuovi** e nel caso che essi siano **esistenti**.

La compilazione del campo relativo alla prestazione energetica media degli edifici **esistenti** analoghi a quello oggetto di A.P.E. è **obbligatoria** a decorrere da 18 mesi dall'entrata in vigore delle Linee guida, ossia dal **1° aprile 2017**.

A tal fine l'**ENEA** mette a disposizione le informazioni utili all'adempimento di tale obbligo.



SERVIZI ENERGETICI

Il calcolo della prestazione energetica si basa sui servizi effettivamente presenti nell'edificio in oggetto, fatti salvi gli impianti di climatizzazione invernale e, nel solo settore residenziale, di produzione di acqua calda sanitaria che si considerano sempre presenti.

Nel caso di loro assenza infatti, si procederà a simulare tali impianti in maniera virtuale, considerando che siano presenti gli impianti standard di cui alla Tabella 1 del paragrafo 5.1 con le caratteristiche ivi indicate.




Metodi di calcolo

- ✓ Di progetto
- ✓ Da rilievo sull'edificio
- ✓ Rilievo in sito (metodo analitico e per analogia costruttiva)
- ✓ Semplificato

(I metodi di calcolo semplificati sono applicabili esclusivamente agli edifici o alle unità immobiliari residenziali esistenti, con superficie utile inferiore o uguale a **200 m²**, fatta eccezione per i casi in cui si rediga l'A.P.E. in conseguenza di una ristrutturazione importante).



CLASSIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMMOBILI





Appendice A

Casi di esclusione dall'obbligo dell'A.P.E.

Appendice B

Format di Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.)

Appendice C

Format di indicatore per gli annunci commerciali



ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

CODICE IDENTIFICATIVO: 122001/2015 VALIDO FINO AL: 09/10/2025

DATI GENERALI

Destinazione d'uso

Residenziale
 Non residenziale

Classificazione D.P.R. 412/03: E.1(1)

Oggetto dell'attestato

Intero edificio
 Unità immobiliare
 Gruppo di unità immobiliari

Numero di unità immobiliari di cui è composto l'edificio:

Nuova costruzione
 Passaggio di proprietà
 Locazione
 Ristrutturazione importante
 Riqualificazione energetica
 Altro:

Dati identificativi

Regione: Veneto
Comune: Verona
Indirizzo: ██████████
Piano: rialzato
Interno: 20
Coordinate GIS: 45,4050 - 10,9940

Zona climatica: E
Anno di costruzione: 1980
Superficie utile riscaldata (m²): 43,76
Superficie utile raffrescata (m²): 43,76
Volume lordo riscaldato (m³): 175,56
Volume lordo raffrescato (m³): 175,56

Comune catastale	Verona(L781)				Sezione					Foglio	353	Particella	382
Subaltemi	da	20	a		da	a		da	a		da	a	
Altri subaltemi													

Servizi energetici presenti

Climatizzazione invernale Ventilazione meccanica Illuminazione
 Climatizzazione estiva Prod. acqua calda sanitaria Trasporto di persone o cose

PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE E DEL FABBRICATO

La sezione riporta l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile in funzione del fabbricato e dei servizi energetici presenti, nonché la prestazione energetica del fabbricato, al netto del rendimento degli impianti presenti.

Prestazione energetica del fabbricato

INVERNO	ESTATE

Prestazione energetica globale

EDIFICIO A ENERGIA QUASI ZERO

CLASSE ENERGETICA

E

EP_{g,irr}

251,96

kWh/m² anno

Riferimenti

Gli immobili simili a questo avrebbero in media la seguente classificazione:

Se nuovi: **A1 (0,00)**

Se esistenti: **D (130,00)**

Questa cartolina composta da n.6 pagine, è documento informatico firmato digitalmente e il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica di documenti della Regione del Veneto - art. 22,23,23 ter D.Lgs 7/3/2006 n.82

Pag. 1



ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

CODICE IDENTIFICATIVO: 122034/2015 VALIDO FINO AL: 09/10/2025

DATI GENERALI

Destinazione d'uso

Residenziale

Non residenziale

Classificazione D.P.R. 412/03: E8(2)

Oggetto dell'attestato

Intero edificio

Unità immobiliare

Gruppo di unità immobiliari

Numero di unità immobiliari di cui è composto l'edificio:

Nuova costruzione

Passaggio di proprietà

Locazione

Ristrutturazione importante

Riqualificazione energetica

Altro:

Dati identificativi

Regione: Veneto

Comune: Vicenza

Indirizzo: [REDACTED]

Piano: terra

Interno:

Coordinate GIS: 45,5497 - 11,5480

Zona climatica: E

Anno di costruzione: 1948

Superficie utile riscaldata (m²): 986,87

Superficie utile raffrescata (m²): 0,00

Volume lordo riscaldato (m³): 483,97

Volume lordo raffrescato (m³): 0,00

Comune catastale	Vicenza(L840)	Sezione	Foglio	81	Particella	505
Subaltemi	da 2 a 2	da a	da a	da a	da a	da a
Altri subaltemi						

Servizi energetici presenti

Climatizzazione invernale

Climatizzazione estiva

Ventilazione meccanica

Prod. acqua calda sanitaria

Illuminazione

Trasporto di persone o cose

PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE E DEL FABBRICATO

La sezione riporta l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile in funzione del fabbricato e dei servizi energetici presenti, nonché la prestazione energetica del fabbricato, al netto del rendimento degli impianti presenti.

Prestazione energetica del fabbricato

INVERNO	ESTATE

Prestazione energetica globale

EDIFICIO A ENERGIA QUASI ZERO

CLASSE ENERGETICA

A2

EP_{gInr}

60,90

kWh/m² anno

Riferimenti

Gli immobili simili a questo avrebbero in media la seguente classificazione:

Se nuovi:

A1 (64,51)

Se esistenti:

Copie cartacea composta da n.6 pagine, di documenti informatico firmato digitalmente e [REDACTED] il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica di documenti della Regione del Veneto - art. 22.23.23 ter D.Lgs 73/2006 n.02


Pag. 1



Format di indicatore per annunci commerciali

D.Lgs. 192/2005 art. 15, c. 10

In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 8 del D.Lgs. 192/2005, il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a **500,00 euro** e non superiore a **3.000,00 euro**





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO
28 settembre 2015, n. 1258

Disposizioni attuative dei Decreti Interministeriali 26 giugno 2015



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO

28 settembre 2015, n. 1258

1. di stabilire che a partire dal 1° ottobre 2015 dovranno essere utilizzati sul territorio regionale da parte dei tecnici certificatori, individuati dal D.P.R. 75/2013, i tre decreti emanati dal Ministero dello sviluppo economico il 26 giugno 2015 così titolati:

- **“Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”.**
- **“Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici”.**
- **“Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”. pubblicati nel S.O. n. 39 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.162 del 15 luglio 2015;**



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO

28 settembre 2015, n. 1258

2. di stabilire che a partire dal 1° ottobre 2015 il tecnico certificatore deve firmare digitalmente e trasmettere alla Regione, utilizzando il sistema Ve.Net.energia-edifici, solamente il nuovo modello di Attestato di Prestazione Energetica A.P.E. approvato con il decreto 26 giugno 2015 di adeguamento delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici; come previsto dal D.M. copia dell'A.P.E., firmato digitalmente, trasmesso e registrato con il sistema Ve.Net.energia-edifici, deve essere poi consegnato al richiedente entro i quindici giorni successivi alla trasmissione;

3. di stabilire che per gli impianti termici, come definiti dal D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., dichiarati presenti nell'A.P.E., nella sezione "Dati di dettaglio degli impianti" deve essere indicato il codice di registrazione nel catasto degli impianti termici "CIRCE", istituito ed attivato dal 2 gennaio 2015 con D.G.R.V. 2569/2014;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO

28 settembre 2015, n. 1258

4. di stabilire che saranno eliminati e quindi non più utilizzabili gli A.C.E. o A.P.E. attualmente compilati in Ve.Net.energia-edifici, ma non ancora firmati digitalmente e trasmessi alla Regione con l'applicativo Ve.Net.energia-edifici alla data del 30 settembre 2015;

5. di stabilire che per motivi legati alla gestione della trasmissione dei dati al sistema nazionale SIAPE, saranno eliminati e quindi non più utilizzabili gli A.P.E. compilati in Ve.Net.energia-edifici, ma non firmati digitalmente e trasmessi alla Regione con Ve.Net.energia-edifici entro il 31 dicembre di ogni anno;

6. di stabilire che gli A.C.E. o A.P.E. sottoscritti con firma digitale e registrati in Ve.Net.energia-edifici hanno valenza di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e mantengono la validità per dieci anni a partire dalla data del loro rilascio, in osservanza di quanto disposto dalla normativa vigente;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO

28 settembre 2015, n. 1258

7. di incaricare la Sezione Energia e la Sezione Sistemi Informativi di provvedere a quanto necessario per adeguare il sistema telematico Ve.Net.energia-edifici alle intervenute modifiche normative presenti e future;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;

9. di incaricare la Sezione Energia dell'esecuzione del presente atto.



Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192

Art. 9. Funzioni delle regioni e degli enti locali (in vigore dal 4 agosto 2013)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente decreto.
2. Le autorità competenti realizzano, con cadenza periodica, privilegiando accordi tra gli enti locali o anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione.....



Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192

Art. 9. Funzioni delle regioni e degli enti locali

.....

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di facilitare e omogeneizzare territorialmente l'impegno degli enti o organismi preposti agli accertamenti e alle ispezioni sugli edifici e sugli impianti, nonché per adempiere in modo più efficace agli obblighi previsti al comma 2, possono promuovere la realizzazione di programmi informatici per la costituzione dei catasti degli impianti di climatizzazione presso le autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti interessati.....

3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in accordo con gli enti locali, predispongono entro il 31 dicembre 2008 un programma di sensibilizzazione e riqualificazione energetica del parco immobiliare territoriale



Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192

Art. 9. Funzioni delle regioni e degli enti locali

.....

3-ter. Ai fini della predisposizione del programma di cui al comma 3-bis, i Comuni possono richiedere ai proprietari e agli amministratori degli immobili nel territorio di competenza di fornire gli elementi essenziali, complementari a quelli previsti per il catasto degli impianti di climatizzazione di cui al comma 3, per la costituzione di un sistema informativo relativo agli usi energetici degli edifici. A titolo esemplificativo, tra detti elementi, si segnalano: il volume lordo climatizzato, la superficie utile corrispondente e i relativi consumi di combustibile e di energia elettrica.



Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192

Art. 9. Funzioni delle regioni e degli enti locali

.....

3-quater. Su richiesta delle regioni e dei comuni, le aziende di distribuzione dell'energia rendono disponibili i dati che le predette amministrazioni ritengono utili per i riscontri e le elaborazioni necessarie alla migliore costituzione del sistema informativo di cui al comma 3-ter.

3-quinquies. I dati di cui ai commi 3, 3-ter e 3-quater possono essere utilizzati dalla pubblica amministrazione esclusivamente ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo.



Registro degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici

A.C.E. / A.P.E. dal 2 MAGGIO 2012 al 30 SETTEMBRE 2015

UNITÀ IMMOBILIARI RESIDENZIALI 313.097

UNITÀ IMMOBILIARI NON RESIDENZIALI 60.411

TOTALE A.P.E. 373.508



A.P.E. dal 1° OTTOBRE 2015 al 15 MAGGIO 2016

UNITÀ IMMOBILIARI RESIDENZIALI 57.538

UNITÀ IMMOBILIARI NON RESIDENZIALI 12.405

TOTALE A.P.E. 69.943



A.C.E. / A.P.E. dal 2 MAGGIO 2012 al 15 MAGGIO 2016


UNITÀ IMMOBILIARI RESIDENZIALI 370.635

UNITÀ IMMOBILIARI NON RESIDENZIALI 72.816

(TOTALE A.C.E./A.P.E. 443.451)




Regione del Veneto A.P.E. edifici residenziali (vecchia metodologia in vigore fino al 30.09.2015)






Regione del Veneto A.P.E. edifici non residenziali (vecchia metodologia in vigore fino al 30.09.2015)






Regione del Veneto A.P.E. edifici residenziali (nuova metodologia in vigore dal 01.10.2015) dati aggiornati al 15.05.2016






Regione del Veneto A.P.E. edifici non residenziali (nuova metodologia in vigore dal 01.10.2015) dati aggiornati al 15.05.2016






Provincia di Treviso A.P.E. edifici residenziali (vecchia metodologia in vigore fino al 30.09.2015)






Provincia di Treviso A.P.E. edifici non residenziali (vecchia metodologia in vigore fino al 30.09.2015)






Provincia di Treviso
A.P.E. edifici residenziali
(nuova metodologia in vigore dal 01.10.2015)
dati aggiornati al 15.05.2016





Provincia di Treviso A.P.E. edifici non residenziali (nuova metodologia in vigore dal 01.10.2015) dati aggiornati al 15.05.2016





**Catasto Impianti termici
e
Rapporti di Controllo di Efficienza energetica**

VALORI CONSULTABILI IN TEMPO REALE AL LINK:

<https://catasto-impianti-termici.regione.veneto.it/stats.php>

31 maggio 2016 ore 12.00

644.782 LIBRETTI REGISTRATI

2.085 Libretti registrati nelle ultime 24h

5.256 Ditte accreditate

9.205 Operatori accreditati

Libretti per provincia : TV 129.463 = 20%



REGIONE DEL VENETO

Registro A.P.E. regionale



Catasto impianti termici



PROVINCIA di TREVISO 1 GIUGNO 2016

RINGRAZIO PER L'ATTENZIONE

**PER ULTERIORI INFORMAZIONI È POSSIBILE CONTATTARE GLI UFFICI
AL SEGUENTE INDIRIZZO e-mail: infoenergia@regione.veneto.it**

**Assessorato ai Lavori Pubblici ed all'Energia
Dipartimento LL.PP., Sicurezza Urbana, Polizia Locale e R.A.S.A.
Sezione Energia**

Ing. Alberto Brunetti